

Bruxelles, 16 gennaio 2015
(OR. en)

5220/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0213 (COD)**

**CODEC 39
PECHE 14
PE 3**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 gennaio 2015)

I. INTRODUZIONE

La commissione per la pesca ha presentato 25 emendamenti alla proposta di regolamento. Inoltre il gruppo politico GUE/NGL ha presentato tre emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione (senza discussione preliminare in plenaria) che ha avuto luogo il 13 gennaio 2015, la plenaria ha adottato i 25 emendamenti presentati dalla commissione per la pesca ma non i tre emendamenti presentati dal gruppo politico GUE/NGL.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

**Disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM
(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) ***I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 gennaio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0457),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0102/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 15 ottobre 2014¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0057/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato misure per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nella propria zona di competenza; tali misure devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Una di queste misure riguarda l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV). La CGPM ha deciso che nelle zone soggette a giurisdizione nazionale i ROV destinati esclusivamente all'osservazione e alla ricerca di corallo rosso sulla base della raccomandazione GFCM/35/2011/2 non devono più essere autorizzati dopo il 2014. Secondo un'altra misura prevista dalla raccomandazione GFCM/36/2012/1, le catture di corallo rosso devono essere sbarcate solo in un numero limitato di porti dotati di idonei impianti portuali e gli elenchi dei porti designati devono essere comunicati al segretariato della CGPM. È opportuno che qualsiasi modifica degli elenchi dei porti designati dagli Stati membri sia comunicata alla Commissione europea per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM.

Emendamento

(4) Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato misure per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nella propria zona di competenza; tali misure devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Una di queste misure riguarda l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV). La CGPM ha deciso che nelle zone soggette a giurisdizione nazionale i ROV destinati esclusivamente all'osservazione e alla ricerca di corallo rosso sulla base della raccomandazione GFCM/35/2011/2 non devono più essere autorizzati dopo il 2014, **salvo parere scientifico contrario.**

Tuttavia, in linea con detta raccomandazione, l'uso di ROV dovrebbe essere consentito nel caso in cui gli Stati membri che non li hanno ancora autorizzati a fini di ricerca desiderino farlo, a patto che i risultati scientifici ottenuti nel contesto dei piani di gestione mostrino l'assenza di un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso. L'uso di ROV può essere autorizzato anche per un periodo limitato che non vada oltre il 2015, per le campagne scientifiche sperimentali a fini di osservazione e di raccolta. Secondo un'altra misura prevista dalla raccomandazione GFCM/36/2012/1, le catture di corallo rosso devono essere sbarcate solo in un numero limitato di porti dotati di idonei impianti portuali e gli elenchi dei porti designati devono essere comunicati al segretariato della CGPM. È opportuno che qualsiasi modifica degli elenchi dei porti designati dagli Stati membri sia comunicata alla Commissione europea per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare agli obblighi da essa assunti nell'ambito dell'accordo CGPM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda le autorizzazioni a derogare al divieto di raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m e al diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(9) Al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare agli obblighi da essa assunti nell'ambito dell'accordo CGPM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda le autorizzazioni a derogare al divieto di raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m e al diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso. ***Gli Stati membri che hanno già recepito la raccomandazione GFCM/35/2011/2 ed elaborato quadri di gestione nazionali appropriati, di cui la Commissione è stata informata, non dovrebbero essere soggetti alla procedura di deroga.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri.

Emendamento

1. La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri ***fino a quando studi scientifici, convalidati dal***

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 per concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti delegati comprendono disposizioni volte a garantire la valutazione scientifica delle zone cui si applicano le deroghe.

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 per concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti delegati comprendono disposizioni volte a garantire la valutazione scientifica delle zone cui si applicano le deroghe. ***Gli Stati membri che hanno già recepito la raccomandazione GFCM/35/2011/2 ed elaborato quadri di gestione nazionali appropriati, di cui la Commissione è stata informata, non devono essere soggetti alla procedura di deroga ai sensi del presente articolo.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10% in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm).

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10% in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm). ***Gli Stati membri che***

hanno già recepito la raccomandazione GFCM/35/2011/2 ed elaborato quadri di gestione nazionali appropriati, di cui la Commissione è stata informata, non devono essere soggetti alla procedura di deroga ai sensi del presente articolo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quater – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) sono stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo ***indicanti gli obiettivi, le priorità e i parametri di riferimento per le attività di ispezione.***

Emendamento

b) sono stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato manualmente da pescatori ***professionisti.***

Emendamento

1. Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato manualmente da pescatori ***riconosciuti come tali dallo Stato membro.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati per lo sfruttamento del corallo rosso. Tale divieto si applica, a decorrere dal **1° gennaio 2015**, all'uso di veicoli sottomarini telecomandati che possono essere stati autorizzati dagli Stati membri in zone soggette a giurisdizione nazionale esclusivamente per l'osservazione e la ricerca di corallo rosso in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della raccomandazione GFCM/35/2011/2.

Emendamento

2. È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati per lo sfruttamento del corallo rosso. **Salvo parere scientifico contrario**, tale divieto si applica, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, all'uso di veicoli sottomarini telecomandati che possono essere stati autorizzati dagli Stati membri in zone soggette a giurisdizione nazionale esclusivamente per l'osservazione e la ricerca di corallo rosso in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della raccomandazione GFCM/35/2011/2.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che non hanno ancora autorizzato l'uso di ROV per la ricerca e che possano desiderare farlo. Tale autorizzazione è concessa soltanto sulla base dei risultati scientifici ottenuti nel contesto dei quadri di gestione nazionali e che mostrino l'assenza di un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quinquies – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'uso di ROV può essere autorizzato unicamente in zone soggette alla giurisdizione nazionale e in un quadro che consenta campagne scientifiche sperimentali sia per la ricerca sia per la raccolta durante un periodo di tempo limitato che non vada oltre il 2015, svolte sotto la supervisione di istituti di ricerca nazionali e/o in collaborazione con organismi nazionali o internazionali, nonché con qualsiasi altra parte interessata.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 septies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I pescherecci non devono sbarcare gli uccelli marini tranne nel quadro di piani nazionali per la conservazione degli uccelli marini o per prestare assistenza nel recupero di singoli uccelli marini feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate dell'intenzione di sbarcare tali uccelli marini, prima del rientro in porto del peschereccio in questione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***I comandanti dei pescherecci reimmettono immediatamente in mare, vive e indenni, le tartarughe marine catturate*** accidentalmente negli attrezzi da pesca.

Emendamento

1. ***Gli esemplari di tartarughe marine catturati*** accidentalmente negli attrezzi da pesca ***sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare indenni e vivi, nella misura del possibile.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I comandanti dei pescherecci non possono sbarcare a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto.

Emendamento

2. I comandanti dei pescherecci non possono sbarcare a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio ***o di conservazione nazionale o a meno che ciò sia necessario per salvare e prestare assistenza nel recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma*** e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 octies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le navi operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche **non** devono accerchiare tartarughe marine.

Emendamento

3. ***Nella misura del possibile***, le navi operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche devono ***evitare di*** accerchiare tartarughe marine.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 nonies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente, vivi e indenni***, gli esemplari di foca monaca accidentalmente catturati ***nei loro*** attrezzi da pesca. ***Le carcasse di esemplari morti devono essere sbarcate per essere poi confiscate e distrutte dalle*** autorità nazionali.

Emendamento

2. Gli esemplari di foca monaca accidentalmente catturati ***negli*** attrezzi da pesca ***sono reimmessi in mare indenni e vivi. Se un esemplare di foca monaca rimane ucciso, la sua carcassa è sbarcata e le*** autorità nazionali ***sono notificate al più tardi al momento dell'arrivo in porto.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 decies

Testo della Commissione

I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente i cetacei catturati ***accidentalmente*** negli attrezzi da pesca.

Emendamento

Esemplari di cetacei ***accidentalmente*** catturati negli attrezzi da pesca ***sono manipolati con precauzione e liberati, indenni e vivi, nella misura del possibile.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 undecies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente, ***vivi e indenni***, gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze di specie incluse nell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

Emendamento

2. I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze di specie incluse nell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo ***se sono vivi.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 terdecies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le navi dotate di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, sono classificate come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e/o le acciughe rappresentano almeno il 50% delle catture in peso vivo ***effettuate in una***

Emendamento

2. Le navi dotate di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, sono classificate come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e/o le acciughe rappresentano almeno il 50%

determinata bordata di pesca.

delle catture in peso vivo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 terdecies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all'anno.

Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all'anno ***per realizzare le catture registrate.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 17 bis

Testo della Commissione

I ***comandanti dei*** pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui annotano le catture giornaliere di corallo rosso e l'attività di pesca per zona e per profondità, nonché il numero di giorni di pesca e di immersione. Tali informazioni sono comunicate ***senza indugio*** alle autorità nazionali competenti.

Emendamento

I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui annotano le catture giornaliere di corallo rosso e l'attività di pesca per zona e per profondità, nonché il numero di giorni di pesca e di immersione. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti ***entro i termini stabiliti dalla regolamentazione in vigore.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 17 ter – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei, con l'indicazione almeno dei seguenti elementi: attività di pesca, caratteristiche del tipo di attrezzo, ora e luogo (per sottozona geografica o rettangolo statistico di cui all'allegato I) e specie di cetacei **di cui trattasi**;

Emendamento

d) i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei, con l'indicazione almeno dei seguenti elementi: attività di pesca, caratteristiche del tipo di attrezzo, ora e luogo (per sottozona geografica o rettangolo statistico di cui all'allegato I) e **se tali cetacei sono delfini o altre** specie di cetacei;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 17 ter – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) i casi di cattura accidentale e rilascio di squali e razze appartenenti a specie elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

Emendamento

e) i casi di cattura accidentale e, **qualora richiesto, il** rilascio di squali e razze appartenenti a specie elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 17 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri stabiliscono le norme per la registrazione delle catture accidentali di cui al paragrafo 1 da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all'obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.”.

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il **15 novembre** di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

1. Entro il **15 dicembre** di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 23 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il **15 dicembre** di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo della CGPM.

2. Entro il **31 dicembre** di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo della CGPM.